CAMERA DEI DEPUTATI N. 1675-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **VICENTINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 17 giugno 1955 (*Stampato n. 594*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO

(GAVA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO

(VANONI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 20 giugno 1955

—

Regolazione dei risultati di gestione relativi alla vendita di olio commestibile acquistato durante la campagna olearia 1948-49

Presentata alla Presidenza l'8 maggio 1956

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Allo scopo di assicurare l'approvvigionamento nazionale di olii, anche e soprattutto in relazione allo scarso gettito della nostra produzione di olio d'oliva nella campagna 1948-49, venne disposta dall'Alto Commissariato dell'alimentazione, d'intesa con le altre Amministrazioni interessate ed a seguito di apposita autorizzazione del C. I. R., l'importazione di determinati quantitativi di olii da effettuarsi a cura di gruppi operatori (commercianti, industriali e Federazione italiana dei consorzi agrari).

Con apposita convenzione fra lo Stato ed i cennati gruppi vennero regolati i rapporti nascenti dalla particolare operazione, con speciale riguardo all'obbligo degli importatori di tenere il quantitativo di olio raffinato introdotto (quintali 246.000 circa) a disposizione degli organi dell'Alimentazione, per la successiva immissione al consumo in base a piani di assegnazione disposti dagli organi stessi.

La convenzione prevedeva altresì il prezzo da corrispondere agli operatori – determinato in lire 480 il chilogrammo, imposta

generale sull'entrata esclusa, franco magazzino venditore – nonché l'impegno da parte dello Stato di acquistare i quantitativi non collocati entro termini all'uopo convenuti (31 luglio 1949 e 30 aprile 1950) con il riconoscimento degli interessi passivi nel caso che il pagamento non fosse avvenuto entro i termini dianzi indicati; gli operatori, infine, erano impegnati a tenere immagazzinato il prodotto non venduto, previo riconoscimento della spesa per il deposito.

A seguito di mutamenti verificatisi sul mercato interno ed estero (per effetto, tra l'altro, della politica economica di liberalizzazione), venne a mancare la distribuzione controllata della particolare partita di olio, che, pertanto, a norma delle clausole previste nella convenzione dianzi segnalata, fu assunta direttamente dallo Stato: onde, la istituzione di apposita gestione statale, affidata alla Federazione italiana dei consorzi agrari.

L'Ente gestore provvide in conseguenza di quanto sopra ai pagamenti per la merce assunta in carico e per gli oneri accessori, di volta in volta autorizzati dall'Alto Commissariato dell'alimentazione d'intesa con il Ministero del tesoro, pagamenti ai quali l'Ente stesso fece fronte con apposite anticipazioni bancarie, a parziale scomputo delle quali vennero versati gli importi ricavati a qualsiasi titolo con la vendita dell'olio, con l'impegno da parte dello Stato di coprire l'eventuale differenza con mezzi di bilancio.

La speciale gestione dei 246.000 quintali di olio ha avuto inizio dal 1° dicembre 1949 ed è terminata alla fine dell'aprile 1951 con la vendita totale della merce, epperò, trattasi di regolarizzare una situazione di fatto precostituita.

Alla copertura degli oneri finanziari derivati dalla speciale gestione nella computata cifra di 6 miliardi di lire, è fatto fronte con i miglioramenti risultanti dai dati consuntivi rispetto a quelli di previsione dell'esercizio 1948-49.

Tutto ciò premesso, propongo l'approvazione del disegno di legge in esame.

VICENTINI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

È approvata in via di sanatoria l'assunzione a carico dello Stato dell'onere derivante dal maggior costo, rispetto al ricavato dalla vendita, dell'olio di semi raffinato commestibile acquistato all'interno, entro il limite di quintali 250 mila, dall'Alto Commissariato dell'alimentazione – su contingenti di prodotto importati dall'estero o ricavati da olii greggi e da semi oleosi importati dall'estero in esecuzione dei piani di approvvigionamento deliberati dal Comitato interministeriale per la ricostruzione per la campagna olearia 1948-49 – ed affidato in gestione alla Federazione italiana dei Consorzi agrari per la conservazione e successiva immissione al consumo.

ART. 2.

Agli effetti dell'applicazione di quanto stabilito al precedente articolo, l'onere posto a carico dello Stato è costituito dalla diffe-

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

renza tra l'importo del prezzo di acquisto, delle spese e degli oneri di carattere generale sostenuti dall'acquisto alla immissione al consumo, nonché del compenso alla Federazione italiana dei Consorzi agrari, e l'importo del ricavato dalla vendita.

ART. 3.

La liquidazione ed il pagamento dell'onere risultante a carico dello Stato, per la differenza tra l'ammontare degli elementi di costo indicati al precedente articolo 2 ed il ricavo, verranno effettuati, a favore della Federazione italiana dei Consorzi agrari, dall'Alto Commissariato dell'alimentazione sulla base del rendiconto di gestione da presentare da detta Federazione, compilato secondo le modalità che saranno stabilite dall'Alto Commissariato dell'alimentazione, di concerto con il Ministero del tesoro, sentita la Corte dei conti. Il pagamento sarà fatto mediante l'emissione di mandato diretto a favore della Federazione italiana dei Consorzi agrari, mandato che non è soggetto alle disposizioni della legge 17 luglio 1951, n. 575.

ART. 4.

È approvato in via di sanatoria l'impegno della seguente somma a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il sotto indicato esercizio finanziario:

Esercizio 1948-49 - cap. 449-V (*nuovo*):

Onere derivante dal maggior costo, rispetto al prezzo di vendita, dei quantitativi di olio di semi raffinato commestibile di provenienza estera o ricavati da olii greggi e da semi oleosi di provenienza estera acquistati per l'approvvigionamento del Paese nella campagna olearia 1948-49 . . L. 6.000.000.000

All'impegno di cui sopra si fa fronte con i miglioramenti risultanti dai dati consuntivi provvisori nei confronti delle previsioni finali dell'esercizio 1948-49, miglioramenti accertati in lire 57.127.454.956,60.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.